

COMUNE DI SANT'ANTONIO DI GALLURA
Provincia di SASSARI

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Verbale n.7	OGGETTO: <i>Parere sulla proposta di delibera di variazione al bilancio di previsione 2019/2021.</i>
Data 31.03.2020	

L'anno 2020, il giorno 31 del mese di marzo, l'organo di revisione economico finanziaria Rag. Michele Raimondo Mura , ha espresso il proprio parere in merito alla variazione al bilancio contenuta nella proposta di deliberazione di G.C. nr. 28 del 31/03/2020 avente ad oggetto: **"2° VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2019/2021 E AL PEG PROVVISORIO ESERCIZIO 2020. MODIFICAZIONE DUP 2019/2021 – (ART.175 COMMA 4 DEL D.LGS.N.267/2000). EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. VARIAZIONE D'URGENZA A SEGUITO DELL'EMANAZIONE DELL'ORDINANZA N° 658 DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DEL 29/03/2020"**.

Richiamato l'art. 239, comma 1, lettera b), n. 2, del d.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che l'organo di revisione esprima un parere sulle variazioni di bilancio, contenente anche un motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile, tenuto conto del parere espresso dal responsabile del servizio finanziario, delle variazioni rispetto all'anno precedente e di ogni altro elemento utile;

Visto il Decreto Legge del 23 febbraio 2020 n.6 convertito in L. 13/2020, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Visti i DPCM del 25/02/2020, del 01/03/2020, del 04/03/2020, del 08/03/2020, del 11/03/2020, recanti "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, pubblicati in Gazzetta Ufficiale rispettivamente con i n. 47 del 25/02/2020, n.53 del 01/03/2020, n.55 del 04/03/2020, n.59 del 08/03/2020, n.62 del 09/03/2020 e n.64 del 11/03/2020;

Visto il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 recante: "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.70 del 17/03/2020;

Visto il DPCM del 22/03/2020 che determina nuove misure restrittive e un ulteriore drastico contenimento delle attività a livello nazionale al fine di ridurre le possibili occasioni di contagio;

Vista l'ordinanza del Dipartimento della protezione civile n.658 del 29.03.2020, che assegna ai Comuni :Risorse Da Destinare a Misure Urgenti di Solidarietà Alimentare;

Considerato che:

– l'articolo 163, comma 3, del d. lgs. 18 agosto 2000 n. 267, testualmente recita: *"L'esercizio provvisorio è autorizzato con legge o con decreto del Ministro dell'interno che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 151, primo comma, differisce il termine di approvazione del bilancio, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza*

Stato - città ed autonomia locale, in presenza di motivate esigenze. Nel corso dell'esercizio provvisorio non è consentito il ricorso all'indebitamento e gli enti possono impegnare solo spese correnti, le eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza **o altri interventi di somma urgenza**. Nel corso dell'esercizio provvisorio è consentito il ricorso all'anticipazione di tesoreria di cui all'art. 222”;

- il punto 8.4. del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, allegato 4/2 al d. lgs. 23 giugno 2011, n. 118, dispone: “La gestione provvisoria è limitata all’assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge, al pagamento delle spese di personale, delle spese relative al finanziamento della sanità per le regioni, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, ed, in particolare, limitata alle sole operazioni necessarie per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all’ente.

Nel corso dell'esercizio provvisorio, possono essere impegnate solo spese correnti e le eventuali spese correlate, riguardanti le partite di giro, salvo quelle riguardanti i lavori pubblici di somma urgenza **o altri interventi di somma urgenza**. **In tali casi, è consentita la possibilità di variare il bilancio gestito in esercizio provvisorio, secondo le modalità previste dalla specifica disciplina di settore”;**

– dalla lettura combinata delle due norme citate è consentito, durante l'esercizio provvisorio:

- a) variare il bilancio di previsione per gli interventi di somma urgenza, secondo le modalità previste dalla specifica disciplina di settore, (per cui anche con deliberazione della Giunta comunale assunta in via d'urgenza);
- b) assumere i correlati impegni di spesa;

Rilevato quindi che il requisito dell'urgenza risulta motivato dalla necessità di attivare le procedure amministrative per il fine di provvedere a spese urgenti ed indifferibili necessarie per far fronte all'emergenza Covid -19 e, in particolare, quelle derivanti dall'assegnazione del contributo a favore del Comune per far fronte alle misure urgenti di solidarietà alimentare;

Visto il contributo da parte dello Stato per il finanziamento del Bilancio per l'emergenza COVID-19 per buoni spesa utilizzabili per l'acquisto di:

- generi alimentari presso gli esercizi commerciali contenuti nell'elenco pubblicato da ciascun comune nel proprio sito istituzionale;
- b) generi alimentari o prodotti di prima necessità;

Esaminata la proposta di delibera di variazione al bilancio di previsione finanziario 2020/2022 trasmessa dal Servizio finanziario ai sensi dell'art. 175, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000, la quale dispone le variazioni di seguito riepilogate:

ANNO 2020

ENTRATA		Importo	Importo
Applicazione avanzo di amministrazione	CO	€. 0,00	
	CA	€. 0,00	
Variazioni in aumento	CO	€.13.388,48	
	CA	€.13.388,48	

Variazioni in diminuzione	CO		€. 0,00
	CA		€. 0,00
VARIAZIONE NETTA	CO		€.13.388,48
	CA		€.13.388,48
SPESA		Importo	Importo
Variazioni in aumento	CO		€.13.388,48
	CA		€.13.388,48
Variazioni in diminuzione	CO	€. 0,00	
	CA	€. 0,00	
VARIAZIONE NETTA	CO	€.13.388,48	
	CA	€.13.388,48	
TOTALE A PAREGGIO	CO	€.13.388,48	€.13.388,48
	CA	€.13.388,48	€.13.388,48

Visto il parere del responsabile del servizio finanziario rilasciato ai sensi dell'art. 153, commi 4 e 5, del D.Lgs. n. 267/2000;

Considerato che:

- a) le variazioni di entrata sono assunte nel rispetto dell'attendibilità e della veridicità delle previsioni;
- b) le variazioni di spesa sono compatibili con le esigenze dei singoli servizi;

OSSERVATO

- ☐ la congruità, coerenza ed attendibilità contabile delle previsioni;
- ☐ il rispetto degli equilibri finanziari;
- ☐ il rispetto degli equilibri di cassa;
- ☐ le ragioni della variazione.

Accertato il rigoroso rispetto del pareggio finanziario e degli equilibri di bilancio dettati dall'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali;

Visto il d.Lgs. n. 267/2000, come modificato dal D.Lgs. n. 118/2011;

Visto il d.Lgs. n. 118/2011;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

ESPRIME

parere FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione inerente la variazione di Bilancio di cui all'oggetto.

L'Organo di Revisione Economico-Finanziaria

Rag. Michele Raimondo Mura